



Come indicato nel promemoria di bilancio da pag. 196, per quanto riguarda gli eventi successivi che avvengono tra la data di chiusura (31.12) e la data di formazione del bilancio il principio contabile Oic 29 distingue 3 gruppi di eventi:

- Il **primo** comprende eventi che **devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura**, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Lo stesso principio contabile ne propone alcuni esempi (*che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa*):

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (ad esempio il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

- il **secondo** riguarda invece eventi che **non devono essere rilevati** nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell'anno successivo). Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa (in nota integrativa) quando l'evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

- il **terzo** riguarda **fatti successivi che possono incidere e far venir meno la continuità aziendale**.

Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Sul tema di redazione bilanci, è recentemente intervenuto l'*Organismo Italiano di Contabilità* (Oic) con una *newsletter* chiarendo le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (*entro il termine di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori ovvero anche successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, se l'evento si dimostra particolarmente significativo*).



In particolare è presente un passaggio riguardante l'interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic 29, dedicato appunto alla gestione dei **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio di cui al primo gruppo di eventi**.

L'esempio rappresentato riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo a quello oggetto di bilancio.

Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima** (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), **senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere oggetto di aggiornamento, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

Esempio

La società Alfa Srl presenta un fondo in bilancio di 100.000,00 euro per un contenzioso legale. In data 13 marzo 2018 la causa si conclude negativamente per la società, che è chiamata a pagare la somma di 120.000,00 euro.

Secondo l'indicazione dell'Oic, nel bilancio al 31 dicembre 2017 occorre aggiornare lo stanziamento, tenendo conto dell'esito della causa, ma l'importo accantonato continua ad essere rilevato in un fondo nel passivo patrimoniale.

Occorrerà girocontare tale importo da fondo a debito solo il 13 marzo 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani